

**RACCOMANDAZIONI FINALI
DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

HELSINKI 1973

RACCOMANDAZIONI FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI

- (1) I partecipanti alle Consultazioni di Helsinki sulla questione della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, rappresentanti i governi degli Stati enumerati in annesso, raccomandano ai loro governi che tale Conferenza si riunisca nelle condizioni definite qui di seguito per quanto riguarda la sua organizzazione, il suo ordine del giorno e le relative istruzioni, la partecipazione, la data, il luogo, le disposizioni procedurali e le disposizioni finanziarie.
- (2) I partecipanti hanno espresso il loro accordo collettivo su tali raccomandazioni l'8 giugno 1973.
- (3) Ciascuno Stato avente diritto a partecipare alla Conferenza informerà il Governo finlandese, entro i termini previsti al Capitolo 3, della sua decisione di prendervi parte, indicando con ciò stesso la sua intenzione di farlo sulla base delle raccomandazioni finali delle Consultazioni di Helsinki. Il Governo finlandese informerà gli Stati aventi diritto a partecipare delle comunicazioni ricevute a tale riguardo.
- (4) Il Governo finlandese prenderà le misure necessarie, conformemente alle disposizioni previste dalle raccomandazioni finali, per organizzare la prima fase della Conferenza.

(5)

INDICE DELLE RACCOMANDAZIONI

1. Organizzazione della conferenza
 2. Agenda e relative istruzioni
 3. Partecipazione, contribuzioni, inviti
 4. Data
 5. Luogo
 6. Disposizioni procedurali
 7. Disposizioni finanziarie
- Annesso: Lista degli stati partecipanti

1. ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

(6) La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa si svolgerà in tre fasi:

a) Prima fase

(7) La prima fase consisterà in una riunione dei Ministri degli Affari Esteri degli Stati partecipanti. In conformità con le raccomandazioni delle Consultazioni di Helsinki, i Ministri adotteranno le regole di procedure, l'ordine del giorno e le istruzioni degli organi di lavoro della Conferenza, nonché le altre disposizioni relative allo svolgimento della Conferenza. I Ministri esporranno le opinioni dei loro governi sui problemi relativi alla sicurezza e alla cooperazione in Europa. Essi potranno, se lo desiderano, depositare proposte sui diversi argomenti che figurano all'ordine del giorno, affinché vengano esaminate durante la seconda fase.

b) Seconda fase

(8) La seconda fase comprenderà i lavori delle commissioni e sottocommissioni specializzate, le cui istruzioni sono definite nel capitolo 2 delle presenti raccomandazioni (punti I, II e III dell'ordine del giorno). In questo quadro e sulla base delle proposte depositate sia dai Ministri degli Affari Esteri, sia in seguito dalle delegazioni degli Stati partecipanti, le commissioni e le sottocommissioni elaboreranno i progetti di dichiarazioni, di raccomandazioni, di risoluzioni, o di ogni altro documento finale. Gli Stati partecipanti vi si faranno rappresentare dai delegati e dagli esperti che avranno designato a tal fine.

(9) Un Comitato di coordinamento, composto dai rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri, si riunirà periodicamente durante la seconda fase della Conferenza. Esso coordinerà l'attività delle commissioni e raccoglierà i risultati dei loro lavori in vista della fase finale della Conferenza.

Al Comitato di coordinamento sarà anche affidato il mandato relativo al punto IV dell'ordine del giorno, quale esso figura nel capitolo 2 delle presenti Raccomandazioni. Inoltre esso farà ai governi tutte le raccomandazioni che riterrà utili in merito allo svolgimento della Conferenza, particolarmente sull'organizzazione della sua terza fase.

c) Terza fase

(10) Pertanto, tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato di coordinamento, la Conferenza si riunirà per la sua terza fase.

(11) Il livello dei rappresentanti alla terza fase sarà oggetto di decisione da parte degli Stati partecipanti nel corso dei lavori della Conferenza, prima della fine della seconda fase.

- (12) E' alla fine di questa terza fase che saranno adottati, in seduta solenne, i documenti finali della Conferenza.

2. AGENDA E RELATIVE ISTRUZIONI

I. QUESTIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA IN EUROPA

- (13) Nell'eseguire le istruzioni esposte qui di seguito, la Commissione terrà conto del più ampio obiettivo di promuovere migliori relazioni tra gli Stati partecipanti ed assicurare condizioni in cui i loro popoli possano in pace, liberi da qualsiasi minaccia o attentato alla loro sicurezza.
- (14) Nel suo lavoro la Commissione procederà dalla premessa che il rafforzamento della sicurezza in Europa non è diretto contro alcuno Stato o continente e dovrebbe costituire un importante contributo alla pace ed alla sicurezza nel mondo.
- (15) Nel considerare le questioni relative alla sicurezza in Europa, la Commissione terrà conto del più largo contesto della sicurezza nel mondo ed in particolare della correlazione esistente tra la sicurezza in Europa e nell'area del Mediterraneo.
- (16) La Commissione sarà assistita nei suoi compiti dalle Sottocommissioni appropriate.

1.

- (17) a) La Commissione/Sottocommissione è incaricata del compito di esaminare ed affermare, in conformità con le finalità ed i principi delle Nazioni Unite, quei principi basilari che ogni Stato partecipante deve rispettare ed applicare nelle sue relazioni con gli altri Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, al fine di assicurare la pace e la sicurezza di tutti gli Stati partecipanti.
- (18) I principi da affermare saranno inclusi in un documento di forma appropriata che la Commissione deve sottoporre alla Conferenza per l'adozione. Esso esprimerà la determinazione degli Stati partecipanti di rispettare ed applicare i principi nello stesso modo e senza riserve in tutti gli aspetti delle loro reciproche relazioni e della loro cooperazione, al fine di assicurare a tutti gli Stati partecipanti i benefici risultanti dall'applicazione di questi principi da parte di tutti.
- (19) La riaffermazione, con quei chiarimenti e quelle integrazioni che possano ritenersi desiderabili, e la precisa enunciazione, in conformità con le finalità ed i principi delle Nazioni Unite, dei seguenti principi di rilevanza primaria che regolano le reciproche relazioni tra gli Stati partecipanti, sono considerate di particolare importanza:
- uguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità;
 - non ricorso alla minaccia o all'uso della forza;
 - inviolabilità delle frontiere;
 - integrità territoriale degli Stati;
 - composizione pacifica delle controversie;
 - non intervento negli affari interni;
 - rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo;
 - uguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli;

- cooperazione tra gli Stati;
- esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale.

(20) Nell'adempimento di questi compiti, la Commissione/Sottocommissione prenderà in considerazione in particolare la Dichiarazione sui Principi di diritto internazionale concernente i Rapporti Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite.

(21)b) La Commissione/Sottocommissione esprimerà l'idea che il rispetto dei principi sopra enumerati incoraggerà lo sviluppo di rapporti normali ed amichevoli tra gli Stati partecipanti, nonché dei loro contatti politici, ciò che a sua volta contribuirebbe all'ulteriore sviluppo della loro cooperazione. Essa considererà anche proposte tendenti a dare attuazione al non ricorso alla minaccia ed all'uso della forza. In tale contesto essa studierà proposte ed intraprenderà l'elaborazione di un metodo per la composizione pacifica delle controversie tra gli stati partecipanti.

2.

(22) La Commissione/Sottocommissione terrà in considerazione il fatto che gli Stati partecipanti sono desiderosi di eliminare ogni causa di tensione che può esistere tra di loro e di contribuire al rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo, tenendo presente il fatto che gli sforzi miranti al disarmo complementano la distensione politica e sono elementi essenziali in un processo per il quale tutti gli Stati partecipanti hanno un interesse vitale.

(23) Al fine di rafforzare e di accrescere la stabilità e la sicurezza, la Commissione/Sottocommissione sottoporrà alla Conferenza proposte appropriate su misure miranti a rafforzare la fiducia quali l'annuncio preventivo di manovre militari di rilievo su una base che la Conferenza dovrà specificare, e lo scambio di osservatori su invito durante manovre militari a condizioni mutuamente accettabili. La Commissione/Sottocommissione studierà anche la questione dell'annuncio preventivo di movimenti militari di rilievo e sottoporrà le sue conclusioni.

(24) La Commissione/Sottocommissione presterà la dovuta attenzione alle opinioni espresse dagli Stati partecipanti sui vari argomenti menzionati nei precedenti paragrafi, sul particolare interesse che essi vi attribuiscono, specialmente dal punto di vista della loro propria sicurezza e del loro desiderio di essere informati circa i pertinenti sviluppi.

II. COOPERAZIONE NEI CAMPI DELL'ECONOMIA, DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA, E DELL'AMBIENTE

- (25) La Commissione è incaricata di elaborare un progetto di documento/i finale/i contenente/i le direttive e le raccomandazioni concrete che potrebbero stimolare sforzi comuni per una maggiore cooperazione nei campi dell'economia, della scienza e tecnologia e dell'ambiente, che potrebbero guidare gli Stati partecipanti nelle loro reciproche relazioni in tali settori e che essi potrebbero utilizzare nel concludere accordi bilaterali o multilaterali, come pure raccomandazioni su misure specifiche per lo sviluppo della cooperazione che potrebbero essere concordate tra gli Stati partecipanti.
- (26) La Commissione terrà presente il contributo che tale cooperazione potrebbe dare al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa. Essa terrà anche presente gli interessi dei paesi e delle regioni in via di sviluppo e gli effetti positivi che l'allargamento della cooperazione tra gli Stati partecipanti potrebbe avere sulle relazioni economiche mondiali.
- (27) La Commissione, tenendo presente quanto precede, studierà i modi e i mezzi che potrebbero facilitare, per mutuo accordo tra gli Stati partecipanti, con la dovuta considerazione per la diversità dei sistemi economici e sociali, e sotto condizione della reciprocità dei vantaggi e degli obblighi, lo sviluppo del commercio e della cooperazione nei vari campi dell'attività economica, della scienza, della tecnologia e dell'ambiente. A tale riguardo essa terrà conto in particolare del lavoro della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
- (28) Nel considerare le questioni relative alla cooperazione in Europa coperte da questo mandato, la Commissione terrà presente la correlazione esistente tra tale cooperazione in Europa e nell'area del Mediterraneo.
- (29) La Commissione nel suo progetto di documento/i finale/i formulerà proposte pertinenti, basate sul pieno rispetto dei principi che regolano le relazioni tra gli Stati partecipanti, enumerati nei termini di riferimento per la Commissione al Punto I dell'ordine del giorno.
- (30) La Commissione, assistita dalle Sottocommissioni appropriate, esaminerà le questioni seguenti:

1. Scambi commerciali

- (31) La Commissione/Sottocommissione studierà le disposizioni generali al fine di sviluppare il commercio e gli scambi di servizi tra gli Stati partecipanti. Essa potrebbe discutere i problemi generali relativi al trattamento della nazione più favorita. Essa potrebbe anche esaminare le misure tendenti a ridurre o ad eliminare progressivamente gli ostacoli di ogni genere che si oppongono allo sviluppo del commercio.

- (32) La Commissione/Sottocommissione esaminerà le misure specifiche capaci di facilitare le transazioni commerciali e gli scambi di servizi, quali le misure tendenti al miglioramento:
- delle agevolazioni e dei contatti di affari
 - degli scambi di informazioni sulle possibilità commerciali e sulle condizioni specifiche del commercio
 - delle disposizioni applicabili al regolamento delle controversie commerciali, ivi incluse le varie forme di arbitraggio.

2. Cooperazione industriale e progetti di interesse comune

- (33) La Commissione/Sottocommissione studierà le forme e le modalità della cooperazione industriale ed esaminerà le diverse misure con le quali gli Stati partecipanti potrebbero incoraggiare lo sviluppo di tale cooperazione utilizzando, se del caso, il quadro degli accordi intergovernativi bilaterali o multilaterali.
- (34) La Commissione/Sottocommissione esaminerà in particolare le misure che i Governi potrebbero prendere per creare condizioni favorevoli a tale cooperazione tra le organizzazioni, le società e le imprese competenti degli Stati partecipanti. Essa terrà conto del fatto che le forme specifiche di tale cooperazione dovrebbero essere determinate bilateralmente, a meno che i partecipanti non decidano diversamente. Tale esame potrebbe vertere sulle diverse forme di cooperazione, quali la cooperazione nella produzione e nella vendita, sugli scambi di informazione concernenti le possibilità di cooperazione industriale, sul miglioramento delle condizioni di attuazione dei progetti e sulle altre misure che potrebbero sviluppare e facilitare le diverse forme di cooperazione industriale.
- (35) La Commissione/Sottocommissione esaminerà anche le possibilità di incoraggiare progetti d'interesse comune e di elaborare, se del caso, raccomandazioni a tale riguardo.
- (36) Tale esame potrebbe vertere sulle possibilità di attuazione di progetti di interesse comune nei settori delle risorse energetiche, dello sfruttamento delle materie prime e, nei casi appropriati, del trasporto e delle comunicazioni.

3. Scienza e tecnologia

- (37) La Commissione/Sottocommissione considererà proposte per lo sviluppo della cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, tenendo conto della cooperazione già esistente o prevista in questo campo, al fine di facilitare, servendosi di mezzi quali il miglioramento dei contatti e dell'informazione, l'accesso alle nuove conquiste della scienza e della tecnologia, e di contribuire alla soluzione più efficace dei problemi di comune interesse e al miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo.

- (38) Queste proposte riguarderanno, in particolare, i settori in cui esistono le premesse più favorevoli per tale cooperazione, le forme e i metodi per attuarla, come pure gli ostacoli che impediscono tale cooperazione e le misure per rimuoverli. Nell'esame di tali questioni, la Commissione/Sottocommissione cercherà di prendere come base le prassi esistenti e di tener conto delle possibilità e delle potenzialità delle competenti organizzazioni internazionali esistenti.

4. Ambiente

- (39) La Commissione/Sottocommissione è incaricata di discutere i problemi della protezione e del miglioramento dell'ambiente e in particolare di determinare i campi che sono importanti per gli Stati partecipanti e possono meglio prestarsi allo sviluppo della cooperazione tra di essi, quali: la protezione dei mari che circondano l'Europa, delle acque e dell'atmosfera; il miglioramento delle condizioni di ambiente e di vita, particolarmente nelle città; la protezione della natura e delle sue risorse.
- (40) La Commissione/Sottocommissione esaminerà e proporrà le forme e i metodi di cooperazione più appropriati, sul piano bilaterale e multilaterale, ivi inclusa la cooperazione su base regionale e subregionale, per i vari campi che sono stati determinati. Nell'esame di tali questioni, la Commissione/Sottocommissione cercherà di prendere come base le prassi esistenti e di tener conto delle possibilità e delle potenzialità delle competenti organizzazioni internazionali esistenti.

5. Cooperazione in altri settori

- (41) La Commissione/Sottocommissione potrebbe intraprendere l'esame di quanto segue:
- problemi relativi allo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni tra gli Stati partecipanti;
 - promozione del turismo attraverso uno scambio di informazioni, di tecniche e dei risultati dell'esperienza acquisita, come pure attraverso l'esame di misure appropriate; aspetti economici e sociali del lavoro della manodopera migrante; formazione dei quadri in vari campi dell'attività economica; eventualmente altre questioni che formino l'oggetto di un accordo comune.

III. COOPERAZIONE NEL SETTORE UMANITARIO E IN ALTRI SETTORI

- (42) Allo scopo di contribuire al rafforzamento della pace e della comprensione tra i popoli degli Stati partecipanti e all'arricchimento spirituale della personalità umana, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione e indipendentemente dai loro sistemi politici economici e sociali, la Commissione, assistita dalle Sottocommissioni appropriate, sarà incaricata di esaminare tutte le possibilità di cooperazione tendenti a creare migliori condizioni per maggiori scambi nel settore della cultura e dell'educazione, per una più ampia diffusione dell'informazione, per contatti fra le persone, e per la soluzione di problemi umanitari. In tale contesto, essa non si baserà soltanto sulle forme esistenti di cooperazione, ma elaborerà anche nuovi modi e mezzi appropriati a tali obiettivi.
- (43) La Commissione nel suo documento finale formulerà delle proposte pertinenti, basate sul pieno rispetto dei principi che regolano le relazioni tra gli Stati partecipanti, quali sono enumerati nei termini di riferimento per la Commissione al Punto I dell'ordine del giorno.
- (44) La Commissione considererà anche in quale misura le istituzioni esistenti potrebbero essere utilizzate al fine di conseguire tali obiettivi.

1. Contatti umani

- (45) La Commissione/Sottocommissione preparerà delle proposte per facilitare, sul piano individuale o collettivo, privato o ufficiale, una maggiore libertà nel movimento e nei contatti tra le persone, le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti.
- (46) Allo scopo di contribuire ad un favorevole esame e alla regolamentazione delle questioni pertinenti da parte degli Stati interessati a condizioni reciprocamente accettabili, essa presterà particolare attenzione a:
- a) contatti ed incontri regolari sulla base di legami familiari; riunione delle famiglie; matrimoni tra cittadini di Stati diversi;
 - b) viaggi per ragioni personali o professionali; miglioramento delle condizioni per il turismo, su base individuale o collettiva;
 - c) incontri tra i giovani; allargamento dei contatti e delle gare, in particolare nel campo dello sport.

2. Informazione

- (47) La Commissione/Sottocommissione preparerà delle proposte per facilitare una più libera ed ampia diffusione di ogni genere d'informazione. In tale contesto presterà particolare attenzione a:

a) migliorare la circolazione e l'accesso all'informazione vale, stampata, filmata e radio-teletrasmessa, e ad allargare lo scambio delle informazioni;

b) incoraggiare la cooperazione in questi settori della informazione su una base di accordi a breve o a lungo termine;

c) migliorare le condizioni in cui i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro professione in un altro Stato partecipante.

3. Cooperazione e scambi nel campo della cultura

(48) La Commissione/Sottocommissione preparerà delle proposte tendenti ad allargare e migliorare la cooperazione e gli scambi nei vari settori della cultura, ed indicherà le componenti e gli obiettivi di uno sviluppo coerente a lungo termine di questi scambi. Nel suo lavoro essa terrà conto dei risultati della Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Europa, Helsinki, giugno 1972, ivi incluso il più ampio concetto di cultura delineato da quella Conferenza.

(49) La Commissione/Sottocommissione considererà in particolare:

a) l'estensione dei rapporti tra le organizzazioni governative competenti e gli organi non governativi che si occupano di questioni culturali;

b) la promozione di una conoscenza reciproca più completa delle opere realizzate nel campo della letteratura, dell'arte e negli altri settori dell'attività culturale, come pure dell'accesso alle stesse;

c) il miglioramento delle possibilità di contatti e scambi nei campi summenzionati;

d) l'estensione dei contatti e della cooperazione tra gli artisti e le persone impegnate in attività culturali;

e) la ricerca comune di nuovi campi e nuove forme di cooperazione; la cooperazione nello studio degli aspetti sociali della cultura;

f) l'incoraggiamento di forme di cooperazione culturale, quali: manifestazioni internazionali internazionali nei settori dell'arte, del cinema, del teatro, della musica, del folklore, etc.; fiere e mostre di libri; progetti comuni nel campo della protezione di monumenti e siti; co-produzione e scambio di films e di programmi radio-televisivi.

(50) La Commissione/Sottocommissione nel considerare il ruolo degli Stati nella cooperazione nel campo della cultura terrà presente il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali potrebbero apportarvi nel quadro del rispetto dei principi cui si fa sopra riferimento.

4. Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione

(51) La Commissione/Sottocommissione elaborerà proposte al fine di allargare la cooperazione e gli scambi nei campi dell'educazione e della scienza, a breve o a lungo termine. Tali proposte saranno realizzate bilateralmente o multilateralmente, a seconda delle convenienze, tra Stati partecipanti ed organismi non governativi. La Commissione/Sottocommissione considererà in particolare:

a) lo sviluppo dei legami tra le istituzioni statali e gli organismi non governativi le cui attività sono inerenti a questioni educative e scientifiche.

b) il miglioramento delle possibilità di accesso, a condizioni reciprocamente accettabili, di insegnanti e studiosi degli Stati partecipanti alle loro rispettive istituzioni educative, culturali e scientifiche, ed una più esatta valutazione dei problemi del confronto e dell'equipollenza dei titoli e dei diplomi accademici.

c) l'incoraggiamento dello studio delle lingue e delle civiltà degli altri popoli al fine di creare condizioni favorevoli per promuovere una più ampia conoscenza della cultura di ciascun paese.

d) lo scambio di esperienze sui metodi educativi in vari settori, ivi compresi quelli dell'educazione degli adulti, e gli scambi nel campo dei materiali d'insegnamento.

(52) La Commissione/Sottocommissione nel considerare il ruolo degli Stati nella cooperazione nel campo dell'educazione terrà presente il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali potrebbero apportarvi nel quadro del rispetto dei principi cui si fa sopra riferimento.

IV. SEGUITO DELLA CONFERENZA

- (53) Sulla base dei progressi realizzati nella Conferenza il Comitato di Coordinamento esaminerà le procedure che potrebbero rivelarsi necessarie per attuare le decisioni della Conferenza e per promuovere il processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa. Avendo esaminato proposte in tal senso, anche nel settore organizzativo, farà tutte le raccomandazioni che giudicherà utili. Esaminando il seguito della Conferenza, il Comitato prenderà ugualmente in considerazione i contributi che, a suo giudizio, potrebbero essere richiesti alle organizzazioni internazionali esistenti.

3. PARTECIPAZIONE, CONTRIBUTI, INVITI

a) Partecipazione

- (54) Tutti gli Stati europei, gli Stati Uniti ed il Canada avranno il diritto di partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Se qualcuno di questi Stati desidera assistere come osservatore può farlo. In questo caso i suoi rappresentanti potranno assistere a tutte le fasi della Conferenza e dei suoi organi di lavoro, ma non parteciperanno all'adozione delle decisioni. Tale Stato può decidere in seguito di accettare tali decisioni o alcune di esse alle condizioni definite dalla Conferenza.
- (55) Gli Stati di cui alla prima frase del precedente paragrafo che desiderino partecipare alla Conferenza o assistere come osservatori devono informare in tal senso il Governo finlandese al più tardi il 25 giugno 1973.

b) Contributi

- (56) La Conferenza e i suoi organi di lavoro prenderanno conoscenza, nella maniera che stabiliranno, delle opinioni degli Stati non partecipanti in merito ai diversi punti dell'ordine del giorno.
- (57) Gli Stati nelle regioni adiacenti all'Europa e ai quali si fa riferimento nelle disposizioni del Capitolo 2, e in particolare queglii Stati mediterranei che hanno già espresso il loro interesse a far conoscere il proprio punto di vista alla Conferenza, sono particolarmente contemplati in questo Capitolo.
- (58) Il Comitato di coordinamento può decidere, per consenso, le modalità secondo le quali gli organi di lavoro della Conferenza possono consultare le organizzazioni internazionali competenti, in merito ai diversi punti dell'ordine del giorno.

c) Inviti

- (59) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà invitato ad assistere come ospite d'onore alla seduta d'apertura della Conferenza.

4. DATA

- (60) 1. La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa si aprirà il 3 luglio 1973, alle ore 11.30.
- (61) 2. La data dell'inizio dei lavori della seconda fase sarà fissata dai Ministri durante la prima fase.
- (62) 3. La data dell'inizio dei lavori della terza fase sarà decisa nel corso della seconda fase, per accordo tra gli Stati partecipanti, sulla base delle raccomandazioni del Comitato di coordinamento.

5. LUOGO DELLA CONFERENZA

- (63) Tenendo conto con apprezzamento dell'invito del Governo finlandese, avendo presente considerazioni pratiche e la rotazione, la prima fase della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa sarà tenuta ad Helsinki; la seconda fase sarà tenuta a Ginevra; la terza fase sarà tenuta ad Helsinki.

6. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- (64) Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Collaborazione in Europa conducono i loro lavori secondo le disposizioni seguenti:
- (65) 1. Tutti gli Stati che partecipano alla Conferenza vi prendono parte quali Stati sovrani e indipendenti e in condizioni di piena uguaglianza. La Conferenza si svolge al di fuori delle alleanze militari.
- (66) 2. La rappresentanza degli Stati partecipanti a ciascuna fase della Conferenza è determinata secondo le disposizioni previste al Capitolo 1 delle presenti raccomandazioni finali.
- (67) 3. Gli organi di lavoro della Conferenza sono il Comitato di coordinamento, le commissioni e le sottocommissioni. Gli organi di lavoro si riuniscono durante la seconda fase della Conferenza. Peraltro, il Comitato di coordinamento si riunirà, nella sede della seconda fase, prima del suo inizio per regolare le questioni relative all'organizzazione di questa fase.
- (68) Gli organi di lavoro della Conferenza possono, se lo desiderano, istituire i gruppi di lavoro che ritengono utili. Gli organi di lavoro e i gruppi di lavoro della Conferenza sono aperti a tutti gli Stati partecipanti.
- (69) 4. Le decisioni della Conferenza sono prese per consenso. Il consenso si determina attraverso l'assenza di qualsiasi obiezione espressa da un rappresentante e da esso presentata come costituente un ostacolo all'adozione della decisione in questione .
5. Presidenza
- (70) A. La seduta inaugurale e quella di chiusura della prima fase della Conferenza sono presiedute dal Ministro degli Affari Esteri del Paese ospite. La Presidenza delle altre sedute è assicurata su una base di rotazione nel modo seguente:
- a) La Presidenza è assicurata a turno per una seduta dai Ministri degli Affari Esteri degli Stati partecipanti in un ordine stabilito, secondo una lista risultano dal sorteggio paese per paese effettuato prima della fine delle Consultazioni a Helsinki;
- b) Quando la Conferenza si riunisce la mattina ed il pomeriggio dello stesso giorno, queste riunioni si considerano come due sedute distinte;
- c) Nell'intervallo tra le sedute della Conferenza, le funzioni della Presidenza sono esercitate dal Ministro degli Affari Esteri che ha presieduto l'ultima seduta della Conferenza;

d) Se un Ministro degli Affari Esteri si trova nell'impossibilità di assicurare la presidenza, questa è assicurata dal Ministro degli Affari Esteri del Paese successivo nell'ordine stabilito.

(71) B. La seduta inaugurale delle riunioni degli organi di lavoro della Conferenza è presieduta del rappresentante del paese ospite. La Presidenza viene, in seguito, esercitata nel modo seguente:

a) Il Presidente del Comitato di coordinamento e i presidenti delle commissioni sono designati su una base di rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese, a partire da una lettera estratta a sorte.

b) I presidenti delle sottocommissioni e degli altri organi sussidiari della Conferenza sono designati su una base di rotazione, secondo le modalità pratiche che saranno stabilite al momento opportuno dagli organi in questione.

(72) Quando se ne presenti la necessità, un relatore sarà designato per consenso.

(73) C. Le disposizioni previste per le riunioni della prima fase sono applicate *mutatis mutandis* alle riunioni della terza fase della Conferenza. Esse vengono eventualmente precisate dal Comitato di coordinamento.

(74) 6. Il Segretario Esecutivo per le questioni tecniche è, in ciascuna fase della Conferenza, un cittadino del paese ospite corrispondente. Egli è designato del paese ospite, sotto riserva dell'accordo degli Stati partecipanti.

(75) Nell'organizzare i servizi, il Segretario Esecutivo di ciascuna fase è incaricato del reclutamento del suo personale e si avvale della collaborazione dei Segretariati delle altre fasi.

(76) I Segretari esecutivi operano sotto l'autorità della Conferenza e rendono conto delle loro attività all'organo appropriato di ciascuna fase della Conferenza, particolarmente per le questioni finanziarie.

(77) 7. Resoconti stenografici ufficiali vengono redatti durante le sedute della prima e della terza fase della Conferenza.

(77) Le proposte sulle questioni di fondo e i relativi emendamenti vengono rimessi per iscritto al Presidente e fatti circolare tra tutti i partecipanti. Le proposte adottate vengono registrate dal Segretario Esecutivo e fatte circolare tra i partecipanti.

(79) I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza possono richiedere che le loro riserve formali o le loro dichiarazioni interpretative concernenti talune decisioni vengano debitamente registrate dal Segretario Esecutivo e fatte circolare tra gli Stati partecipanti. Queste dichiarazioni devono essere rimesse per iscritto al Segretario Esecutivo.

- (80) 8. Le sedute di apertura e di chiusura della prima fase della Conferenza sono pubbliche. Le altre sedute della prima fase possono essere pubbliche se così decidono i Ministri. Le riunioni del Comitato di coordinamento, nonché quelle delle Commissioni e delle Sottocommissioni non sono, di regola, pubbliche, salvo decisione contraria dei partecipanti. Le disposizioni per la terza fase sono simili a quelle per la prima fase e possono essere ulteriormente definite dal Comitato di coordinamento.
- (81) 9. Le lingue di lavoro della Conferenza e dei suoi organi di lavoro sono: il francese, l'inglese, l'italiano, il russo, lo spagnolo, il tedesco.
- (82) Gli interventi fatti in una delle lingue di lavoro vengono tradotti nelle altre lingue di lavoro.
- (83) 10. Qualsiasi rappresentante può fare una dichiarazione in una lingua diversa dalle lingue di lavoro. In questo caso deve assicurare egli stesso l'interpretazione in una delle lingue di lavoro.
- (84) 11. I resoconti e le decisioni della Conferenza vengono fatte circolare tra i partecipanti nelle lingue di lavoro.
- (85) I partecipanti decidono per consenso se è il caso di rendere pubblici, attraverso i servizi appropriati della Conferenza, certi documenti o comunicati concernenti lo svolgimento dei lavori della Conferenza e, in caso affermativo, ne precisano il contenuto.
- (86) 12. Durante la discussione di una questione, un rappresentante può sollevare una mozione d'ordine e il Presidente gli dà immediatamente la parola. Un rappresentante che sollevi una questione d'ordine non può parlare della sostanza della questione in esame.
- (87) 13. Durante le sedute, il Presidente tiene una lista degli oratori; egli può, con l'accordo dei partecipanti, dichiararla chiusa. Deve tuttavia accordare il diritto di risposta a qualsiasi rappresentante se un intervento fatto dopo la chiusura di questa lista lo renda desiderabile.
- (88) 14. Le presenti norme procedurali sono adottate per consenso. Una volta adottate, non possono essere modificate che per consenso.

7. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

A. Distribuzione delle spese

(89) La seguente scale di distribuzione è stata concordata per le spese della Conferenza, con la riserva che la distribuzione in questione guarda la Conferenza soltanto e non deve essere considerata come un precedente su cui ci si potrebbe basare in altre circostanze:

(90)	Francia		8.80 per cento
	Italia	.8.80	
	Regno Unito	8.80	
	Repubblica Federale di Germania	8.80	
	Stati Uniti d'America		8.80
	Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	8.80	52.40 per cento
	Canada	5.52	5.52
	Belgio	3.48	
	Paesi Bassi	3.48	
	Polonia	3.48	
	Repubblica Democratica Tedesca	3.48	
	Spagna	3.48	
	Svezia	3.48	20.88
	Austria	2.00	
	Cecoslovacchia	2.00	
	Danimarca	2.00	
	Finlandia	2.00	
	Norvegia	2.00	
	Svizzera	2.00	
	Ungheria	2.00	14.00
	Grecia	0.80	
	Jugoslavia	0.80	
	Romania	0.80	
	Turchia	0.80	3.20
	Bulgaria	0.60	
	Irlanda	0.60	
	Lussemburgo	0.60	
	Portogallo	0.60	2.40
	Cipro	0.20	
	Islanda	0.20	
	Liechtenstein	0.20	
	Malta	0.20	
	San Marino	0.20	
	Santa Sede	<u>0.20</u>	<u>1.20</u>
		100 per cento	100 per cento

(91) Le necessarie modifiche della scale di ripartizione dei costi dovute a qualsiasi possibile cambiamento nella lista dei suddetti Stati partecipanti saranno decise per consenso.

B. Sistema di finanziamento

- (92) 1. I fondi necessari a finanziare la Conferenza saranno anticipati dal paese ospite di ciascuna fase, dietro rimborso sui contributi degli Stati partecipanti secondo la scala concordata per la ripartizione dei costi.
- (93) 2. Il pagamento dei contributi da parte degli Stati partecipanti sarà effettuato su un conto speciale della Conferenza.
- (94) 3. I pagamenti saranno effettuati nella valuta del paese ospite. 4. I conti verranno resi in relazione a ciascuna fase o ad intervalli di tre (3) mesi, secondo i casi.
- (95) 4. I conti verranno resi in relazione a ciascuna fase o ad intervalli di tre (3) mesi, secondo i casi.
- (96) 5. I conti saranno espressi nella valuta del paese ospite e saranno resi non appena sia tecnicamente possibile dopo la fine di un periodo di fatturazione. Essi saranno pagabili entro sessanta (60) giorni dalla presentazione.

ANNESSO

Austria
Belgio
Bulgaria
Canadà
Cecoslovacchia
Cipro
Danimarca
Finlandia
Francia
Repubblica Federale di Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Jugoslavia
Liechtenstein
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Democratica Tedesca
Romania
San Marino
Santa Sede
Spagna
Stati Uniti d'America
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche